(N. 234)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 della legge 16 ottobre 1953, n. 799, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro per il 1953-54, nell'autorizzare il Ministro del tesoro ad emettere buoni del Tesoro poliennali per l'esercizio in corso, stabilisce soltanto norme di carattere generale per quanto concerne l'operazione.

Si propone, pertanto, con l'unito disegno di legge di emanare anche le norme particolari per le condizioni e le modalità necessarie per l'esecuzione dell'operazione in parola.

Si confida che tali norme legislative, intese a regolare l'attuazione del citato articolo di legge, possano riportare la Vostra approvazione, tanto più che l'estensione ai nuovi titoli delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali già riconosciute ai buoni della specie di precedenti emissioni può consentirne il migliore collocamento tra i risparmiatori italiani che, negli anni scorsi, hanno ben accolto operazioni del genere.

Premesso che le disposizioni ora proposte non comportano nel loro complesso innovazioni a quanto praticato in precedenza, si precisa in merito ai singoli articoli del disegno di legge quanto segue:

il Ministro del tesoro, che determina con propri decreti il prezzo di emissione, la misura degli interessi e dei premi ed il periodo di collocamento, è autorizzato ad accettare in versamento sia il contante sia i buoni del Tesoro ordinari e le cedole di debito pubblico, oltre a stabilire ogni altra condizione o modalità per l'emissione ed a stipulare gli atti occorrenti per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio di collocamento (articolo 1);

ai nuovi buoni poliennali e ai relativi interessi e premi nonchè alla loro emissione e collocamento vengono estese le esenzioni fiscali e le agevolazioni già consentite per i buoni della specie di precedente emissione, specificate in particolare negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356 (articolo 2);

i nuovi buoni vengono inoltre equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico (articolo 3);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

alle spese di emissione e di collocamento dei titoli di che trattasi nonchè a quelle per l'eventuale anticipato pagamento della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi si fa fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa, autorizzandosi il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 4);

l'entrata in vigore di dette disposizioni viene fissata con il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali a' sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.

Art. 2.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente articolo 1, ai relativi interessi e premi nonchè alle operazioni per la loro emissione e il loro collocamento sono estese tutte le esenzioni fiscali ed agevolazioni contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 3.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui alla presente legge, iscritti nel Gran Libro del Debito Pubblico, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 4.

Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonchè per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.